

NO ALL'AUTOMATISMO DELL' "ATTO DOVUTO"

EDITORIALE DEL SEGRETARIO GENERALE

Ogni volta che siamo obbligati a far uso delle armi inevitabilmente e automaticamente arriva l'avviso di garanzia ed una incriminazione per reato un colposo giustificata dal così detto "atto dovuto". L'ultimo fatto agli onori della cronaca è accaduto pochi giorni fa nel napoletano. Un uomo dopo avere ferito la madre in casa ha raggiunto il compagno della donna che si era recato nel commissariato Vicaria di Napoli per denunciare l'accaduto. Lì dopo aver tentato di accoltellarlo alla gola è intervenuto un collega per cercare di disarmarlo ma è stato raggiunto a sua volta da un fendente alla gamba e mentre l'aggressore stava per sferrargli una seconda coltellata, un altro collega è stato costretto ad intervenire per scongiurare il peggio, sparandolo alle gambe del ragazzo. L'aggressore è stato portato nell'ospedale Vecchio Pellegrini dove a causa della ferita è deceduto.



Subito il collega è stato raggiunto dall'"atto dovuto" con l'incriminazione di omicidio colposo. Questo ha messo in luce per l'ennesima volta che **siamo inevitabilmente vittime dell'atto dovuto**. Seppur consci del fatto che le ragioni per cui il collega è stato indagato siano prodromiche all'accesso a tutte le garanzie difensive che l'avviso di garanzia fornisce all'indagato, resta inconcepibile che per fatti di servizio, ed ormai accade ogni volta che vi è l'uso delle armi, ci si debba trovare indagati. Non è possibile che sistematicamente non venga fatta alcuna valutazione preliminare per determinare se l'uso sia stato più o meno legittimo.

L'atto dovuto non può e non deve diventare un automatismo. L'imputazione, anche per un reato colposo, determina nei confronti dell'operatore di Polizia più importanti conseguenze, sia sotto gli aspetti professionali che di carriera, ma soprattutto obbliga l'operatore a difendersi nel processo penale da solo: deve trovarsi un avvocato, nominare eventuali periti, decidere autonomamente una strategia difensiva e ovviamente pagarsi le spese. È sicuramente prioritario che la verità venga sempre alla luce e che non vi siano dubbi rispetto al nostro operato, ma ripetiamo e ripeteremo allo sfinito che l'utilizzo dell'atto dovuto non può e non deve diventare un automatismo.

Nessuno, infatti, vuole sottrarsi al pieno accertamento della verità ma siamo stanchi di dover lavorare con questa spada di Damocle sulla testa. Esigiamo di poter svolgere il nostro servizio in sicurezza e con serenità. Il poliziotto agisce per tutelare un interesse pubblico e non un suo interesse privato. Servono chiari protocolli operativi che individuino cosa si può fare, quanta forza può essere usata, quali strumenti possono essere utilizzati e nel caso sussistono scriminanti del reato, come l'uso legittimo delle armi o l'adempimento di un dovere, l'atto dovuto non deve calare sulla testa dell'operatore. Giustamente va fatto tutto il possibile per determinare la verità poichè è indispensabile che vi sia totale trasparenza sul nostro agire ma gli oneri di questo non possono essere caricati sul singolo operare anziché sull'Amministrazione.

Rivolgiamo pertanto un appello al nuovo Governo, in primis al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Interno affinché intervengano al fine di realizzare adeguate **"Garanzie funzionali"** che ci consentano di svolgere serenamente ed efficacemente la nostra funzione.

Stefano Paoloni

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2023

RICHIESTA EROGAZIONE TFS SUBITO ED IN UN'UNICA SOLUZIONE



Lo scorso 14 febbraio abbiamo inviato una lettera indirizzata al Ministro del Lavoro, al Ministro dell'Interno e al Ministro della Difesa, a firma del Segretario Generale del SAP Stefano Paoloni e del Segretario Generale del SIM Carabinieri Antonio Serpi. Una nota congiunta in cui abbiamo fatto sostanziale richiesta di voler superare la normativa attuale che determina l'erogazione del TFS, con quella che era la modalità ordinaria di erogazione del beneficio prima della legge 122/2010 ovvero subito ed in un'unica soluzione. Come rilevano nella nota i due Segretari, il paradosso nasce dal fatto che, se ad oggi l'INPS ha la capacità di corrispondere il TFS in un'unica soluzione, è inaccettabile che per tale prestazione, un tempo modalità ordinaria di erogazione, ricorra all'istituto dell'anticipo finanziario come un qualunque istituto di credito privato andando a lucrare sulle aspettative del dipendente. Pertanto,

come argomentato nella nota allegata, stando così le cose, ad oggi il differimento dell'erogazione del TFS non ha più ragion d'essere. (Per prendere visione della Nota Congiunta sul sito <https://www.sap-nazionale.org/>)

PORTALE VALIDAZIONE TITOLI: CONCORSO 1141 VICE ISPETTORI

La DAGEP ha comunicato che dalla giornata di domani 14 febbraio 2023, sarà attivo il Portale per la validazione, da parte degli Enti Matricolari, delle schede titoli presentate dai candidati del "Concorso interno, per titoli ed esami, per la copertura di 1141 posti per Vice Ispettore del Ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 31 Dicembre 2020".



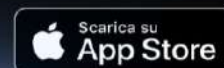
CONGEDO PARENTALE: NOVITÀ

La LEGGE DI BILANCIO n. 197 del 2022 ha provveduto a riformare l'istituto del congedo parentale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, meglio conosciuto quest'ultimo come Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. L'obiettivo è quello di migliorare la conciliazione tra lavoro e vita familiare per tutti coloro che abbiano compiti di cura in qualità di genitori soprattutto sotto il profilo di un maggiore sostegno economico alle famiglie. Nello specifico è stato previsto che una delle mensilità fruite entro il sesto anno di vita del figlio sia indennizzata all'80% in luogo del classico 30%, ma

limitatamente a uno dei due genitori. Inoltre, al fine di consentire una sorta di regime transitorio, il comma 359 dell'articolo 1 della predetta legge ha chiarito che tale trattamento è riservato anche ai genitori che al 31 dicembre 2022 non abbiano ancora terminato di fruire del congedo di maternità (articolo 16 del Testo unico) o del congedo di paternità (obbligatorio ex articolo 27 bis o alternativo ex articolo 28 del Testo unico). Ricordiamo che l'istituto del Congedo parentale ha subito importati modifiche nel corso dello scorso anno a partire dal decreto legislativo n.105 del 2022, strumento legislativo che ha avviato il percorso delineato dal c.d. Family Act, ossia la legge-delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Per una migliore comprensione dell'istituto e della sua ultima evoluzione il SAP ne ha riassunto la disciplina evidenziandone caratteristiche e modifiche rispetto alla previgente disciplina



MOLTO PIÙ DI UN'AGENDA




I ❤️ POLIZIA®

CONGEDO PARENTALE

a cura della d.ssa **Claudia Candela** - Ufficio Studi SAP

Il congedo parentale è quel periodo di astensione facoltativa dal lavoro che viene concesso a tutti i genitori lavoratori subordinati, per prendersi cura del minore nei suoi primi anni di vita fino alla pre-adolescenza, ossia fino a 12 anni. **La durata complessiva è di 10 mesi, ovvero di 11 mesi** nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuato o frazionato di almeno tre mesi. Nello specifico, alla madre dipendente spettano al massimo 6 mesi di permesso. Al padre, invece, per i motivi suddetti, spettano da un minimo di 6 ad un massimo di 7 mesi. Ai fini dell'esercizio del **diritto al congedo parentale**, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a farne richiesta al datore di lavoro con un termine di **preavviso non inferiore a 5 giorni prima della data di inizio del congedo** (Art. 8 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 - *Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"*).



Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto e spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Il D.lgs. n. 105 del 2022 ha introdotto importanti novità in tema di congedo parentale, qui di seguito riepilogate:

qualora vi sia un solo genitore, ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio, il congedo parentale può essere fruito per un periodo continuativo o frazionato **non superiore a undici mesi (precedentemente il limite era di dieci mesi)**; per quanto riguarda il **congedo parentale indennizzabile al 30%** della retribuzione, le novità sono molteplici, e per efficacia espositiva vengono riportate nel seguente schema:

FATTISPECIE	RIASSUMENDO
Alla madre e al padre spetta un periodo, indennizzabile al 30% della retribuzione, di tre mesi, non trasferibili all'altro genitore, fino al dodicesimo anno (non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento)	Pertanto il periodo massimo complessivo indennizzabile fino al dodicesimo anno di vita del bambino, con un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, tra i genitori è di nove mesi e non più sei mesi: 3 mesi indennizzabili a favore della madre; 3 mesi indennizzabili a favore del padre; 3 mesi indennizzabili a favore o del padre o a favore della madre; 9 mesi indennizzabili a favore del genitore solo.
Entrambi i genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile (indennità pari al 30 % della retribuzione) della durata complessiva di tre mesi	
Nel caso in cui vi sia un solo genitore , allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi . Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.	

per i periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi indennizzabili (quindi i restanti uno o due mesi), per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta **fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno)** di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), **un'indennità pari al 30 % della**

retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

PER UN IMMEDIATO RISCONTRO SI RIPORTA LA DISCIPLINA PREVIGENTE:

spettava un'indennità pari al 30% della retribuzione giornaliera qualora il congedo venisse fruito entro i primi 6 anni di età del bambino, senza alcuna distinzione tra i genitori fruitori;
tra il 6° e l'8° anno di età, il congedo veniva pagato al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione;
non spettava alcun compenso, invece, per il congedo fruito tra l'8° e il 12° anno di età del figlio.

Altra importante novità è stata, da ultimo, introdotta con la legge di bilancio n. 197 del 2022 la quale ha previsto che una delle mensilità fruita **entro il sesto anno di vita del figlio** sia indennizzata all'80% in luogo del classico 30%, ma limitatamente a uno dei due genitori. Inoltre, il comma 359 dell'articolo 1 della predetta legge ha anche chiarito che tale trattamento è riservato anche ai genitori che al 31 dicembre 2022 non abbiano ancora terminato di fruire del congedo di maternità (articolo 16 del Testo unico) o del congedo di paternità (obbligatorio ex articolo 27 bis o alternativo ex articolo 28 del Testo unico).

Al personale delle Forze di Polizia con figli minori di sei anni è riconosciuta la facoltà di scegliere se fruire dei 45 giorni di congedo straordinario previsti annualmente con la retribuzione al 100 per cento o, in alternativa, di fruire del congedo parentale con trattamento economico al 30 per cento, così come disciplinato dal D.lgs. n. 151 del 2001. Il chiaro riferimento normativo è all'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 - Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018", il quale prevede che *"In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 **al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto.*** Si sottolinea che, rispetto ai precedenti accordi sindacali, **è stato elevato il limite di età da 3 a 6 anni del bambino per la predetta conversione del congedo parentale in congedo straordinario.** Per la fruizione del congedo parentale nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, l'articolo 8, comma 6, del D.P.R. n. 39 del 2018, prevede la concessione di **"un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio"**.

Il prolungamento del congedo parentale

Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivo degli undici mesi dell'ordinario **congedo parentale**. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto e lo stesso può essere fruito in misura continuativa o frazionata ma non ad ore. Infatti, la normativa relativa alla possibilità di fruizione oraria del congedo parentale (legge n. 228 del 2012 e D.lgs. n. 80 del 2015) si riferisce esclusivamente al congedo parentale ordinario previsto dall'art. 32 del D.lgs. n. 151 del 2001 e mai al prolungamento del congedo parentale di cui all'art. 33 stesso decreto. Condizione per la richiesta di prolungamento è che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. La fruizione del prolungamento del congedo è alternativa alla fruizione delle due ore di riposo giornaliero retribuite previste all'articolo 42, comma 1, del D.lgs. n. 151 del 2001.